



Comune di Viadana

*(Provincia di Mantova)
Ufficio Tributi*

**REGOLAMENTO
COMUNALE
PER L 'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA
COMUNALE
SUGLI IMMOBILI**



INDICE

Titolo I	Disposizioni generali	
Art. 1	Ambito di applicazione e scopo del Regolamento	1
Art. 2	Presupposto dell'Imposta	1
Titolo II	Immobili Soggetti ad Imposta	
Capo I	Fabbricati	
Art. 3	Fabbricato	1
Art. 4	Fabbricati iscritti in catasto	1
Art. 5	Fabbricati di nuova costruzione	2
Art. 6	Fabbricati in corso di ristrutturazione	2
Art. 7	Fabbricati inagibili e/o inabitabili	2
Art. 8	Fabbricati collabenti	3
Art. 9	Fabbricati rurali	3
Capo II	Aree Fabbricabili	
Art. 10	Area Fabbricabile	4
Art. 11	Area di pertinenza del fabbricato	5
Art. 12	Determinazione del valore delle aree fabbricabili	5
Art. 13	Area posseduta dal Coltivatore Diretto	6
Capo III	Terreni Agricoli	
Art. 14	Terreno Agricolo	6
Titolo III	Dichiarazione / Denuncia	
Art. 15	Dichiarazione e Denuncia	7
Titolo IV	Versamenti e rimborsi	
Art. 16	Aliquote e riscossione	7
Art. 17	Versamento minimo	8
Art. 18	Ravvedimento Operoso	8
Art. 19	Rimborsi	9
Titolo V	Agevolazioni ed esenzioni	
Art. 20	Detrazioni e riduzioni	9
Art. 21	Abitazione principale	9



REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

Art. 22	Immobili posseduti da Enti non commerciali	10
Art. 23	Fabbricati inagibili o inabitabili	10
Art. 24	Fabbricati rurali	10
Titolo VI	Accertamento e Controlli	
Art. 25	Accertamento	10
Titolo VII	Norme transitorie e finali	
Art. 26	Compensi Incentivanti	11



TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 : Ambito di applicazione e scopo del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare (1) prevista dalla legge, disciplina l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili - I.C.I., di cui al Decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, e successive modificazioni (2).
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni vigenti e, in quanto compatibili, le norme del Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali.

Articolo 2 : Presupposto dell'Imposta

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio e' diretta l'attività dell'impresa.

TITOLO II

IMMOBILI SOGGETTI AD IMPOSTA

Capo I : FABBRICATI

Articolo 3 : Fabbricato

1. Per fabbricato si intende l'Unità immobiliare già iscritta o che comunque deve essere iscritta nel Nuovo Catasto Edilizio Urbano.

Articolo 4 : Fabbricati iscritti in catasto

1. Base imponibile per il calcolo dell'ICI sui fabbricati iscritti in catasto è la rendita catastale rivalutata del 5% e moltiplicata per i coefficienti stabiliti dalla legge per singole categorie.
2. La rendita catastale proposta mediante procedura DOC.FA è valida fin dal momento dell'attivazione della procedura presso gli uffici catastali e non richiede alcuna notificazione della stessa, salvo il caso di rettifica d'ufficio entro un anno dalla presentazione del classamento. La rendita rettificata, una volta notificata, produce i suoi effetti dalla data di accatastamento mediante procedura DOC.FA. (3)



Articolo 5 : Fabbricati di nuova costruzione

1. Nel caso di fabbricato di nuova costruzione si distingue tra :

- Fabbricati non ancora iscritti in Catasto: la base imponibile è costituita dal valore dell'area fabbricabile senza considerare il valore del fabbricato in corso d'opera fino dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato è stato accatastato o comunque utilizzato.

- Fabbricati Iscritti in Catasto: la base imponibile è determinata sulla base della rendita catastale attribuita all'immobile, fin dal momento in cui la rendita viene proposta, in quanto l'accatastamento del fabbricato, anche se non completamente finito, determina l'utilizzo dello stesso e conseguentemente l'assoggettamento ad Ici. (4)

2. In caso di fabbricato in corso di costruzione, del quale una parte sia stata accatastata o per essa sia stata comunicata la fine lavori ovvero sia di fatto utilizzata, le unità immobiliari appartenenti a tale parte sono assoggettate all'imposta con modalità e decorrenza definiti al comma 1. Conseguentemente, la superficie dell'area sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini impositivi, è ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la superficie utile complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la superficie utile della parte già autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato.

Articolo 6 : Fabbricati in corso di ristrutturazione

1. In base alle vigenti disposizioni di Legge si distinguono le seguenti due situazioni tipo le quali vengono come di seguito trattate ai fini I.C.I. :

1) fabbricati in ristrutturazione:

a) per il periodo compreso fra l'inizio e la fine lavori, ovvero - se antecedente - fino alla data in cui il fabbricato è stato accatastato o comunque utilizzato, l'I.C.I. si calcola sul valore venale dell'area in comune commercio;

b) successivamente, l'I.C.I. si calcola sulla nuova rendita catastale attribuita al fabbricato.

2) fabbricati in manutenzione ordinaria e straordinaria

a) si paga l'I.C.I. sul valore del fabbricato esistente fino a fine lavori, ovvero - se antecedente - fino alla data in cui il fabbricato viene accatastato o comunque utilizzato, applicando, anche se il fabbricato non dovesse essere occupato durante la manutenzione, l'aliquota in vigore;

b) successivamente, l'I.C.I. si calcola sulla nuova rendita catastale che sarà attribuita al fabbricato.

Articolo 7 : Fabbricati inagibili e/o inabitabili

1. L'inagibilità od inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di consolidamento, di restauro e risanamento conservativo e/o di demolizione o completa ristrutturazione edilizia



2. Sono compresi in questa categoria fabbricati con gravi lesioni alle strutture verticali od orizzontali, fabbricati diroccati, pericolanti o comunque con caratteristiche di fatiscenza che li rendono non più compatibili all'uso per il quale erano destinati;
3. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.
4. I fabbricati inagibili hanno diritto ad una riduzione dell'imposta del 50% per tutto il periodo in cui permane tale condizione purché siano, di fatto non utilizzati, ai sensi dell'art. 23 del presente regolamento;
5. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità deve essere dichiarato dal contribuente mediante comunicazione scritta all'Ufficio Tributi del Comune – ogni anno - entro i termini stabiliti dalla legge per il versamento in acconto dell'imposta. Il Comune si riserva di verificare la veridicità di tale dichiarazione, mediante sopralluogo di proprio Tecnico o di professionista esterno.
6. Non sono, invece, considerati tali i fabbricati resi inagibili dallo stesso proprietario in previsione di un intervento di ristrutturazione (per i quali si applica l'art. 6 punto 1);
7. Dal momento in cui vengono iniziati i lavori di ristrutturazione, i fabbricati inagibili od inabitabili sono assoggettati al regime di cui al punto 1) dell'art.6.

Articolo 8 : *Fabbricati Collabenti*

1. Per fabbricato collabente si intende "fabbricato in fase di crollo".
2. I fabbricati che risultano censiti in catasto come "UNITA' COLLABENTI" sono soggetti all'imposta in base al valore imponibile dell'area di sedime (il suolo occupato e reso impermeabile dalla superficie coperta) determinato anche computando il volume delle unità collabenti sovrastanti.

Articolo 9 : *Fabbricati Rurali*

1. Ai fini ICI si considerano fabbricati rurali:

- 1) Fabbricati ad uso abitativo.

Il fabbricato deve essere utilizzato quale abitazione:

- a) dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno per esigenze connesse all'attività agricola svolta;
- b) dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che con altro titolo idoneo conduce il terreno a cui l'immobile è asservito;
- c) dai familiari conviventi a carico dei soggetti di cui alle lettere a) e b) risultanti dalle certificazioni anagrafiche; da coadiuvanti iscritti come tali a fini previdenziali;
- d) da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura;
- e) da uno dei soci o amministratori delle società agricole di cui all'art. 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, aventi la qualifica di imprenditore agricolo professionale;



2) Fabbricati ad uso strumentale.

Il fabbricato deve consistere in una costruzione strumentale necessaria allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'art. 2135 del codice civile e in particolare destinata:

- a) alla protezione delle piante;
- b) alla conservazione dei prodotti agricoli;
- c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;
- d) all'allevamento e al ricovero degli animali;
- e) all'agriturismo;
- f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;
- g) alle persone addette all'attività di alpeggio in zona di montagna;
- h) ad uso di ufficio dell'azienda agricola;
- i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
- l) all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso.

2. I soggetti di cui alle lettere a), b) ed e) del punto 1. devono rivestire la qualifica di imprenditore agricolo ed essere iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580».

3. I fabbricati che presentano i sopra indicati requisiti di ruralità godono dell'esenzione di cui all'art. 24 del presente regolamento.

4. I fabbricati che non presentano o che perdono i sopra indicati requisiti di ruralità devono essere iscritti a catasto e sono soggetti ad ICI. (6)

Capo II : AREE FABBRICABILI

Articolo 10 : Area fabbricabile

1. Area fabbricabile è qualsiasi terreno che sia suscettibile di utilizzazione edificatoria sulla base degli strumenti urbanistici, generali ed attuativi, vigenti nel Comune per l'anno di imposizione.

2. L'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune (7)



Articolo 11 : Area di pertinenza del fabbricato

1. Per area di pertinenza del fabbricato si intende l'area che nel catasto dei fabbricati risulta asservita al predetto fabbricato.
2. L'area di cui al comma 1, anche se considerata edificabile dai vigenti strumenti urbanistici generali o attuativi, costituisce oggetto di autonoma imposizione soltanto in caso di effettiva utilizzazione edificatoria.

Articolo 12: Determinazione del valore delle aree fabbricabili

1. Base imponibile delle aree fabbricabili ai fini ICI è data dal valore venale in comune commercio al 1 gennaio dell'anno di imposizione.
2. Allo scopo di ridurre al minimo l'insorgenza di contenzioso, la Giunta Comunale determina, entro il 31 marzo di ogni anno e per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune. Tale determinazione avviene mediante approvazione di un'apposita "Tabella dei valori delle aree edificabili ai fini ICI " proposta dal Dirigente Area Tecnica, nella quale vengono indicati, per ciascuna zona omogenea, i valori minimi applicabili ai fini del calcolo della base imponibile ICI. Le singole zone vengono individuate per caratteristiche urbanistiche e ubicazione geografica.
3. Il funzionario responsabile dell'Imposta, nello svolgimento dell'attività di accertamento, adotterà, quali valori indicativi dell'area fabbricabile, i valori indicati nella suddetta tabella graduandoli a seconda delle caratteristiche edificatorie dell'area. Tali valori potranno essere ridotti secondo specifica graduazione fino al valore minimo qualora siano riscontrati uno o più dei seguenti casi di deprezzamento delle aree soggette ad I.C.I.:
 - lotto intercluso;
 - lotto soggetto a servitù passiva;
 - lotto edificabile ma soggetto a vincolo paesistico;
 - lotto che per la sua configurazione e dimensione non si può ritenere edificabile se non accorpandolo ad altro lotto adiacente;
 - lotto che, vista la sua ubicazione e dimensione, è da ritenersi pertinenza dell'abitazione esistente;
 - lotto altamente decentrato rispetto al centro abitato di cui fa parte;
 - lotto ubicato nelle vicinanze di fonti inquinanti;
4. In ogni caso, fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, non si fa luogo ad accertamento del maggiore valore, nel caso in cui l'imposta risulti versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti nella tabella approvata dalla Giunta Comunale.
5. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore rispetto a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 1, al contribuente non compete alcun rimborso relativamente alla eccedenza d'imposta versata a tale titolo.



Articolo 13 : Area posseduta dal Coltivatore Diretto

1. Il Coltivatore diretto e/o imprenditore agricolo a titolo principale, proprietario dell'area sulla quale persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla funghicoltura, all'allevamento di animali segue le disposizioni del Cap. 3 "Terreni Agricoli" .
2. Ai fini di quanto disposto dalla normativa in materia la qualifica di coltivatore diretto e di imprenditore agricolo a titolo principale deve essere confermata dall'iscrizione negli appositi elenchi (8) con assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia. La cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell' anno successivo.
3. In ogni caso, il volume d'affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore alla metà del suo reddito complessivo, determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura. Il volume d'affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini IVA si presume pari al limite massimo previsto per l'esonero dall'art. 34 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
4. Il Coltivatore diretto e/o imprenditore agricolo a titolo principale, proprietario dell'area e che coltiva direttamente il fondo segue le disposizioni del presente Capo II "Aree edificabili" nell'anno di imposta di utilizzazione edificatoria dell'area o di sua alienazione al valore di area edificabile.

Capo III : TERRENO AGRICOLO

Articolo 14 : Terreno Agricolo

1. Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.
2. Per i terreni agricoli, il valore e' costituito da quello che risulta applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a settantacinque.
3. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta in base agli scaglioni di legge.
4. I terreni agricoli non sono considerati imponibili ai fini ICI se risultano incolti (e non siano aree edificabili) ovvero, se di dimensioni non superiori a 500 mq risultano coltivati occasionalmente, senza l'impiego di mezzi organizzati, i cui prodotti non vengono commercializzati (cosiddetti "orticelli") (5)



TITOLO III

DICHIARAZIONE / DENUNCIA

Articolo 15 : *Dichiarazione e denuncia*

1. I soggetti passivi devono dichiarare su apposito modulo secondo le modalità indicate dall'art. 10 del D.Lgs. 504/92 tutte le variazioni, rilevanti ai fini Ici, che dipendono da atti non soggetti a pubblicità immobiliare (variazione valore area edificabile, variazione da area edificabile a terreno agricolo e viceversa , variazione da altri fabbricati ad abitazione principale e viceversa, ecc.). Non sussiste l'obbligo di presentazione della dichiarazione ICI in tutti gli altri casi . (9)
2. Il modulo suddetto, compilato in tutte le sue parti, deve essere consegnato all'Ufficio Tributi del Comune, che ne rilascia apposita ricevuta, entro il termine di cui al medesimo art. 10 del D. Lgs. 504/92.
3. La dichiarazione può anche essere spedita, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, al medesimo Ufficio Tributi del Comune. In tal caso la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è presentata all'ufficio postale.
4. La dichiarazione e le modifiche hanno effetto anche per gli anni successivi, semprechè non siano intervenute modificazioni dei dati e degli elementi già dichiarati.
5. Nel caso in cui più soggetti siano titolari di diritti reali sullo stesso immobile ciascuno di essi è obbligato a dichiarare la propria quota. E' consentito comunque a uno qualsiasi dei titolari presentare la dichiarazione congiunta con l'indicazione di tutti i contitolari.
6. Per gli immobili oggetto di proprietà comune ai sensi dell'art. 1117, n. 2 del Codice Civile, cui è attribuita o attribuibile un'autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto di tutti i condomini.
7. Restano fermi gli adempimenti previsti nel presente regolamento in materia di riduzione dell'imposta.

TITOLO IV

VERSAMENTI E RIMBORSI

Articolo 16 : *Aliquote e riscossione*

1. Con deliberazione del Consiglio Comunale da adottarsi entro il termine di approvazione del Bilancio di Previsione sono stabilite le aliquote da adottarsi con effetto per l'anno cui è riferito il medesimo Bilancio di Previsione. Ogni variazione successiva a tale termine ha effetto per l'anno successivo a quello in cui è stata adottata.



REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

2. In applicazione di quanto previsto dall'art. 23, comma 1, del Regolamento generale delle entrate tributarie, il Comune prevede la possibilità di individuare il sistema di esecuzione dei versamenti del tributo, sia in autotassazione che a seguito di accertamento, tra le seguenti modalità:

- mediante il Concessionario del servizio di riscossione;
- mediante versamento sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria Comunale;
- mediante versamento diretto presso la Tesoreria Comunale;
- mediante versamento tramite sistema bancario;
- mediante modello F24.

3. Fino all'adozione della deliberazione di cui al comma precedente, i versamenti sono effettuati dal soggetto passivo tramite apposito bollettino di conto corrente.

4. L'imposta è versata autonomamente da ciascun soggetto passivo del tributo, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso. Non saranno sanzionati, tuttavia, i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto dell'altro (anche qualora la dichiarazione presentata sia congiunta), purchè la somma versata rispecchi la totalità dell'imposta relativa all'immobile condiviso. Del versamento cumulativo deve essere data comunicazione scritta all'Ufficio tributario del comune entro i termini stabiliti dalla legge per il versamento in acconto dell'imposta.

5. La norma di cui al comma 2 precedente, secondo periodo, si applica anche per i versamenti effettuati con riferimento a periodi di imposta pregressi.

6. Si considerano validi, pertanto non sanzionabili, i versamenti:

- a) tempestivamente eseguiti a Concessionario non competente, purchè, entro sei mesi dalla contestazione, il Comune, per azione del contribuente, ne ottenga l'accredito da parte del Comune che ne ha beneficiato, pur non avendone titolo;
- b) effettuati a Concessionario competente e da questi accreditati ad altro Comune.

7. Per la determinazione dei mesi di possesso si computa per intero il mese quando il possesso si è protrato per almeno 15 giorni o comunque la maggior parte del mese.

8. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. (10)

Articolo 17: Versamento Minimo

1. Il limite annuale per il versamento ICI è fissato per ciascun contribuente in Euro 3,00. (10)

Articolo 18 : Ravvedimento Operoso

1. Il contribuente non può avvalersi del ravvedimento operoso quando la violazione è già stata contestata, sono iniziati accessi, ispezioni o verifiche, sono iniziate altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati hanno avuto formale conoscenza. (11)



Articolo 19 : Rimborsi

1. In materia di rimborsi si applica quanto disposto dal TITOLO IV del Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali.

TITOLO V

AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Articolo 20: Detrazioni e riduzioni

1. Spetta al Consiglio Comunale deliberare, con l'atto di determinazione della/e aliquota/e, le detrazioni in aumento rispetto alle previsioni di legge.

Articolo 21: Abitazione principale

1. Per abitazione principale si intende l'abitazione di residenza (10), l'unità immobiliare appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita a dimora abituale dal socio assegnatario; alloggio regolarmente assegnato dall'Istituto Autonomo Case Popolari, l'unità immobiliare posseduta nel territorio del Comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che la stessa risulti non locata.

2. Il Consiglio Comunale può stabilire un'aliquota agevolata per l'abitazione principale e determina annualmente l'ammontare della detrazione comunale per abitazione principale.

3. In aggiunta alla fattispecie di abitazione principale, così definita al comma 1, ai fini dell'applicazione dell'eventuale aliquota ridotta e della detrazione deliberate dal Consiglio Comunale sono equiparate all'abitazione principale :

- a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituti di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata;
- b) due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai componenti il suo nucleo familiare, fermo restando che la detrazione spettante è una sola;
- c) l'unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il terzo grado che vi risiedono, fermo restando che se l'agevolazione spetta a più soggetti passivi:
 - la detrazione spettante è una sola;
 - la detrazione compete a ciascuno di essi proporzionalmente alla propria quota di proprietà, usufrutto o altro diritto reale sull'immobile.

4. Tutte le pertinenze dell'abitazione principale, anche se distintamente iscritte in catasto, sono considerate parte integrante dell'abitazione stessa e ad esse si applica l'aliquota prevista per l'abitazione principale; l'ammontare della detrazione per abitazione principale, se non trova capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, può essere computata, per



la parte residua, in diminuzione dell'imposta dovuta per la pertinenza dell'abitazione principale medesima, appartenente al titolare di questa.

5. Il soggetto interessato dovrà dichiarare la sussistenza delle condizioni di fatto e di diritto richieste per la fruizione della detrazione per abitazione principale dandone comunicazione scritta all'Ufficio Tributi del Comune – ogni anno - entro i termini stabiliti dalla legge per il versamento in acconto dell'imposta con indicazione delle relative motivazioni.

6. La Legge dello Stato prevede un'ulteriore detrazione per abitazione principale di cui ne stabilisce la misura e ne disciplina le modalità di applicazione. A fini dell'applicazione di tale detrazione alle ipotesi di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo si rimanda alla legislazione vigente. (6) (12)

7. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni previste dal Consiglio Comunali e dalla Legge dello Stato, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale. (6)

Articolo 22 : Immobili posseduti da Enti non commerciali

1. Si applica l'esenzione agli immobili posseduti ed utilizzati da Enti non commerciali (13) e O.N.L.U.S. - Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (14).

Articolo 23: Fabbricati inagibili o inabitabili

1. L'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati inagibili o inabitabili ai sensi dell'art. 7 del presente regolamento e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.

Articolo 24: Fabbricati rurali

1. Sono esentati dal pagamento dell'imposta i fabbricati che presentano i requisiti di ruralità previsti dalla legge e richiamati all'art. 9 del presente regolamento

TITOLO VI

ACCERTAMENTO E CONTROLLI

Articolo 25 : Accertamento

1. In materia di accertamento dell'imposta si applica quanto disposto dal TITOLO II – III – IV – V del Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali.



TITOLO VII **NORME TRANSITORIE E FINALI**

Articolo 26: *Compensi incentivanti*

La Giunta Comunale può stabilire annualmente che una percentuale delle entrate effettivamente riscosse, derivanti dall'attività di accertamento dell'anno stesso, sia attribuita al personale dell'Area Servizi Finanziari – Settore Tributi. La ripartizione della somma spettante tra il personale addetto all'ufficio è effettuata dal dirigente dell'area.

-
- (1) Art. 52 e 59 D. Lgs. 15.12.1997, n. 446
 - (2) D. Lgs. 30.12.1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni
 - (3) Circolare Ministero delle finanze n. 207/E del 16 novembre 2000
 - (4) Corte di Cassazione n. 7905 del 15 aprile 2005 / N. 22808 DEL 23 OTTOBRE 2006
 - (5) Decreto Ministero Finanze di approvazione "Istruzioni per la compilazione della dichiarazione ICI"
 - (6) Legge Finanziaria 2008
 - (7) Articolo 36, comma 2, del DI n. 223/2006
 - (8) Art. 11, L. 9.1.1963, n. 9
 - (9) Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, Determinazione 18 dicembre 2007
 - (10) Legge Finanziaria 2007) (4) Art. 2, comma 1, lett. b) D. Lgs. n. 504/92
 - (11) Articolo 13 del D.Lgs. 18.12.1997, n. 472
 - (12) Risoluzione n. 1 del 31 gennaio 2008
 - (13) Art. 1 D. Lgs. n. 460/97
 - (14) Art. 10 D. Lgs. 460/97